V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 403

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMANI, LOBIANCO, PREARO, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, SCARASCIA MUGNOZZA, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, de MEO, TANTALO

Presentata il 25 settembre 1968

Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante

Onorevoli Colleghi! — È noto che gli agricoltori produttori diretti, già per le leggi vigenti, hanno facoltà di vendere direttamente i loro prodotti sia in forma ambulante che nell'ambito dei mercati all'ingrosso. Tale facoltà è stata estesa, secondo la legge 9 febbraio 1963, n. 59, anche alla vendita al pubblico in sede stabile, cioè ai casi in cui il produttore intenda vendere al dettaglio i propri prodotti, fuori del proprio fondo, in negozio, banco fisso di mercato coperto, chiosco, baracca o simili fissati stabilmente al suolo. Questa ultima legge, pertanto, non riguarda la vendita dei prodotti agricoli effettuata, anche nei mercati, al di fuori dei posti fissati al suolo.

In tutte queste leggi è quindi riconosciuto il principio della partecipazione diretta dei produttori agricoli al processo distributivo e, ciò, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori in quanto vengono ridotte, o comunque contenute, le distanze tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo.

Ammesso un tale principio, occorre però riconoscere ai produttori agricoli il diritto ad

essere presenti negli organi amministrativi competenti a regolare le modalità della vendita e delle relative autorizzazioni. Siffatta presenza è già acquisita dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, portante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. L'articolo 7 di detta legge stabilisce che nelle commissioni di mercato sono rappresentati, tra gli altri, anche i produttori diretti. Tale rappresentanza, invece, non è prevista nella legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina del commercio ambulante. Infatti l'articolo 2 di tale legge, nell'istituire la Commissione comunale competente ad esprimere parere sul rilascio di licenza per l'esercizio del commercio ambulante, mentre ammette la partecipazione dei rappresentanti dei commercianti e dei lavoratori del commercio, nulla prevede riguardo ai produttori agricoli diretti.

Pertanto, nell'intento di ovviare a questa grave lacuna legislativa, riteniamo opportuno presentare la presente proposta di legge il cui articolo unico prevede, in modo esplicito, che la citata Commissione comunale sia compo-

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sta, oltre che dai rappresentanti dei commercianti e dei venditori ambulanti, anche di due rappresentanti dei coltivatori agricoli produttori diretti.

Per le considerazioni sopra svolte, confidiamo che la nostra proposta possa essere accolta e approvata al più presto possibile nell'interesse dei produttori agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata, su domanda dell'interessato, dal sindaco su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal sindaco stesso, o da un suo delegato, e composta di rappresentanti delle categorie interessate in ragione di due per i commercianti, due per i venditori ambulanti, e due per i coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme previste dall'articolo 68 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318 ».